

COMUNE DI TIANA



# COMUNE DI TIANA

PROVINCIA DI NUORO

ovoddVico IV Nazionale 1 ☎ 078469089

Pec: protocollo@pec.comune.tiana.nu.it

Protocollo n. 3173 del 24/11/2020

## ORDINANZA DEL SINDACO N. 10 DEL 24/11/2020.

Oggetto: Misure in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid\_19.

### IL SINDACO

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11.03.2020 con la quale l'epidemia da COVID19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTI:

- il D.L. n. 125/2020 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID";

- il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del D.L. n. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 74/2020, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- il D.P.C.M. del 4 novembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del D.L. n. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 74/2020, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- DPCM 03 novembre 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19», convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16.08.2020;

RICHIAMATA l'Ordinanza Ministro della Salute del 04 novembre 2020;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica a livello nazionale e internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19 anche nel territorio regionale e in particolar modo comunale;

TENUTO CONTO che, attualmente, risultano in stato di isolamento obbligatorio perché positivi al patogeno Covid 19 diverse persone di cui due in terapia intensiva.

TENUTO CONTO che si registra un aumento del numero dei contagi.

RITENUTO utile e necessario garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio del Comune di Tiana;

RILEVATO che per arginare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica e altresì a tutela della cittadinanza più fragile, diventa più che mai essenziale mettere in campo le azioni anticontagio più incisive;

RISCONTRATO che si avverte la necessità di un cambiamento delle abitudini nei comportamenti sociali e familiari evitando i contagi in ambito familiare e gli assembramenti;

CONSIDERATO che la presente ordinanza si pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

RITENUTO che sia, quanto mai necessario continuare ad ispirarsi alla cautela allo scopo di adottare strumenti efficaci in relazione alla peculiarità che caratterizzano questo territorio e che la messa in atto di comportamenti non responsabili compromette di fatto la ripresa delle attività auspiccate e il ritorno alla normalità graduale, nel rispetto dei protocolli e linee guida nazionali;

RILEVATO che, diventa più che mai essenziale mettere in campo le azioni più incisive rivolte ad evitare i contatti tra le persone fisiche, e a questo scopo appare fondamentale rinforzare l'utilizzo delle mascherine anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici laddove sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea od occasionale;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto Decreto, comma 5, a mente del quale "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

### ORDINA

partire dalla mezzanotte della data odierna e sino al 06 Dicembre 2020, salvo ulteriore proroga espressa:

- è vivamente sconsigliato ogni spostamento fuori dal Comune di Tiana, salvo che per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute,
- per gli studenti pendolari delle scuole secondarie di secondo grado si rimanda al DPCM del 03 novembre 2020 nel quale si prevede che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata;
- sono consentiti gli spostamenti necessari alla coltivazione dei terreni per uso agricolo e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo, nonché per accudire il bestiame;
- è confermato lo svolgimento delle attività didattiche esclusivamente con modalità a distanza
- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentito per la sola ristorazione il servizio di asporto e la consegna a domicilio fino alle ore 22:00, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;
- le attività continuano ad essere aperte al pubblico (ad esempio negozi di generi alimentari, uffici bancari, uffici postali, edicole, centri servizi, agenzie, tabacchini, ferramenta, lavanderie, mangimi, rivendita bombole, rivendita legname, farmacie e parafarmacie, attività artigianali ecc.) si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario. Se i locali non consentono il distanziamento previsto, i clienti possono accedere uno alla volta;
- sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati ed è vietata la vendita ambulante di prodotti NON alimentari;
- sono chiusi al pubblico gli uffici comunali i quali, comunque, garantiranno i servizi essenziali e riceveranno previo appuntamento telefonico;
- sono chiusi al pubblico:
  - il cimitero
  - gli impianti sportivi;
  - le aree e parchi pubblici
- in accordo con Sua Eccellenza Monsignor Roberto Carboni, Vescovo della Diocesi di Oristano, sospende le celebrazioni religiose comprese le Messe feriali e festive;
- sono sospese tutte le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali. Il rito funebre potrà dunque essere celebrato direttamente al cimitero alla presenza dei soli stretti familiari;

- sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni sportive e i relativi allenamenti.
- è fatto divieto riunirsi nelle sedi sociali di associazioni sportive, culturali e di caccia;
- è fatto divieto riunirsi nei parchi e aree pubbliche;
- è consentito svolgere individualmente attività motoria e/o sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.
- Che tutti gli spostamenti consentiti dalla presente ordinanza possano svolgersi a condizione che il soggetto interessato attesti con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica;
- Resta obbligatorio l'utilizzo della mascherina che vada a coprire perfettamente le vie aeree (naso e bocca) con rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro

#### SI ORDINA INOLTRE

Al Servizio Igiene Pubblica e all'U.S.C.A dell'ASSL distretto di Nuoro e di Sorgono, ciascuno per le proprie competenze, la trasmissione puntuale e costante dei seguenti dati con aggiornamento giornaliero:

1. numero effettivo, con relativi dati anagrafici e di residenza, di tutti i soggetti a cui è stata riscontrata positività al Covid in isolamento obbligatorio;
2. numero effettivo, con relativi dati anagrafici e di residenza, dei soggetti venuti a contatto con positivi, che si trovino in isolamento domiciliare obbligatorio o volontario;
3. numero effettivo dei soggetti a cui è stata riscontrata positività al Covid ricoverati presso strutture ospedaliere;
4. numero di soggetti in attesa di tampone di verifica che si trovino in isolamento domiciliare obbligatorio o volontario;
5. numero di soggetti in attesa di secondo tampone di controllo che si trovino in isolamento domiciliare obbligatorio.

#### SI DISPONE

- che la presente Ordinanza, per il tempo di validità, sia resa nota alla cittadinanza mediante avvisi pubblici, affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito web dell'Ente, e che la stessa venga notificato a: - Prefettura – U.T.G. di Nuoro; - Questura Nuoro - Carabinieri Stazione Ovodda; Commissariato PS di Gavoi - Corpo Polizia Locale Comune di Tiana; - A.S.S.L. di Nuoro; - Servizio Igiene e Sanità Pubblica A.S.S.L. di Sorgono; al Dirigente del Distretto di Sorgono - R.A.S. Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale - Istituto Comprensivo del Comune di Atzara con sede a Atzara; - Diocesi di Oristano.

#### INFORMA

I soggetti che violeranno le presenti misure di contenimento anti-coronavirus saranno puniti con le sanzioni previste dalle norme nazionali attualmente in vigore per le Regioni considerate in zona rossa; che contro la presente Ordinanza, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, può essere proposto ricorso al T.A.R. territorialmente competente, oppure, in alternativa, entro 120 giorni può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Tiana 24/11/2020

Il Sindaco  
Pietro Zedda

